

**Giuseppe Semeraro**

# **Cantieri temporanei o mobili**

**Guida commentata articolo per articolo  
del titolo IV e relativi allegati del D.Lgs. 81/2008  
con tabelle di comparazione  
tra la vecchia e la nuova normativa**



**EPC LIBRI**

# INDICE GENERALE

|                   |   |           |
|-------------------|---|-----------|
|                   | Notazioni utilizzate nel testo .....  | 11        |
|                   | Premessa .....  | 13        |
| <b>CAPITOLO 1</b> | <b>LE NOVITÀ DEL CAPO I</b>   |           |
|                   | <b>DEL TITOLO IV DEL D.LGS. 81/2008</b>   | <b>17</b> |
| 1.1               | Campo di applicazione (e attività escluse)<br><i>Articolo 88 e Allegato X, D.Lgs. 81/2008</i><br><i>(articolo 1 e Allegato I, D.Lgs. 494/96) .....</i>  | 17        |
| 1.2               | Definizioni<br><i>Articolo 89, D.Lgs. 81/2008 (articolo 2, D.Lgs. 494/96) .....</i>   | 18        |
| 1.3               | Obblighi del committente<br>o del responsabile dei lavori<br><i>Articolo 90, D.Lgs. 81/2008 (articolo 3, D.Lgs. 494/96) .....</i>   | 21        |
| 1.4               | Obblighi dei coordinatori per la sicurezza<br><i>Articoli 91 e 92, D.Lgs. 81/2008 (articoli 4 e 5, D.Lgs. 494/96) ..</i>  | 28        |
| 1.5               | Responsabilità dei committenti<br>e dei responsabili dei lavori<br><i>Articolo 93, D.Lgs. 81/2008 (articolo 6, D.Lgs. 494/96) .....</i>   | 32        |
| 1.6               | Obblighi dei lavoratori autonomi<br><i>Articolo 93, D.Lgs. 81/2008 (articolo 6, D.Lgs. 494/96) .....</i>  | 33        |
| 1.7               | Obblighi dei datori di lavoro<br><i>Articoli 95 e 96 e allegato XIII, D.Lgs. 81/2008</i><br><i>(articolo 7 e allegato III, D.Lgs. 494/96</i><br><i>e articoli 37, 39<sup>o</sup>, 40 e 43, D.P.R. 303/56) .....</i> | 35        |
| 1.8               | Obblighi dei datori di lavoro<br>dell'impresa affidataria<br><i>Articolo 97, D.Lgs. 81/2008 .....</i>   | 42        |

|      |   |    |
|------|---|----|
| 1.9  | Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione<br><i>Articolo 98 e allegato XIV, D.Lgs. 81/2008 (articolo 10 e allegato IV, D.Lgs. 494/96)</i> ..... | 43 |
| 1.10 | Notifica preliminare<br><i>Articolo 99, D.Lgs. 81/2008 (articolo 11, D.Lgs. 494/96)</i> .....   | 50 |
| 1.11 | Piano di sicurezza e coordinamento<br><i>Articolo 100 e allegato XV, D.Lgs. 81/2008 (articolo 12, D.Lgs. 494/96 e articoli 2, 3 4 e 7, D.P.R. 222/2003)</i> .....                                       | 52 |
| 1.12 | Obblighi di trasmissione<br><i>Articolo 101, D.Lgs. 81/2008 (articolo 13, D.Lgs. 494/96)</i> .....  | 63 |
| 1.13 | Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza<br><i>Articolo 102, D.Lgs. 81/2008 (articolo 14, D.Lgs. 494/96)</i> .....  | 64 |
| 1.14 | Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora<br><i>Articolo 103, D.Lgs. 81/2008 (articolo 16, D.Lgs. 494/96)</i> .....  | 66 |
| 1.15 | Modalità attuative di particolari obblighi<br><i>Articolo 104, D.Lgs. 81/2008 (articolo 17, D.Lgs. 494/96)</i> .....  | 67 |

**CAPITOLO 2 LE NOVITÀ DEL CAPO II DEL TITOLO IV DEL D.LGS. 81/2008** 69

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 2.1 | Attività soggette ed attività escluse<br><i>Articoli 105 e 106, D.Lgs. 81/2008</i> .....                                       | 69 |
| 2.2 | Definizione di lavoro in quota<br><i>Articolo 107, D.Lgs. 81/2008 (articolo 34, comma 1, lett. c-bis, D.Lgs. 626/94)</i> ..... | 70 |
| 2.3 | Viabilità nei cantieri<br><i>Articolo 108, D.Lgs. 81/2008 (articolo 4, comma 1, D.P.R. 164/56)</i> .....                       | 70 |
| 2.4 | Recinzione del cantiere<br><i>Articolo 109, D.Lgs. 81/2008 (nuovo)</i> .....   | 72 |
| 2.5 | Luoghi di lavoro<br><i>Articolo 110, D.Lgs. 81/2008 (articolo 5, D.P.R. 164/56)</i> .....                                      | 74 |

|      |   |     |
|------|---|-----|
| 2.6  | Obblighi del datore di lavoro<br>nell'uso di attrezzature per lavori in quota<br><i>Articolo 111, D.Lgs. 81/2008 (articolo 36-bis, D.Lgs. 626/94) ...</i>   | 74  |
| 2.7  | Idoneità delle opere provvisionali<br><i>Articolo 112, D.Lgs. 81/2008 ed allegato XIX<br/>(articolo 7, D.P.R. 164/56 e Circolare 26/2000) .....</i>   | 77  |
| 2.8  | Scale (a mano)<br><i>Articolo 113, D.Lgs. 81/2008 e allegato XX.A<br/>(articoli 16-21, D.P.R. 547/55, articolo 8, D.P.R. 164/56,<br/>articolo 36-ter, D.Lgs. 626/94 e DM 23 marzo 2000) .....</i>   | 78  |
| 2.9  | Protezione dei posti di lavoro<br><i>Articolo 114, D.Lgs. 81/2008 (articolo 9, D.P.R. 164/56) .....</i>   | 80  |
| 2.10 | Sistemi di protezione contro la caduta dall'alto<br><i>Articolo 115, D.Lgs. 81/2008 (art. 10, D.P.R. 164/56) .....</i>  | 81  |
| 2.11 | Obblighi dei datori di lavoro concernenti<br>l'impiego di sistemi di accesso<br>e di posizionamento mediante funi<br><i>Articolo 116, D.Lgs. 81/2008 e allegato XXI<br/>(articolo 36-quinquies, D.Lgs. 626/94 e Accordo Stato<br/>Regioni e Province Autonome del 26/01/2006) .....</i> | 82  |
| 2.12 | Lavori in prossimità di parti (elettriche) attive<br><i>Articolo 117, D.Lgs. 81/2008 (art. 11, D.P.R. 164/56) .....</i>   | 91  |
| 2.13 | Splateamento e sbancamento<br><i>Articolo 118, D.Lgs. 81/2008 (art. 12, D.P.R. 164/56) .....</i>  | 94  |
| 2.14 | Pozzi, scavi e cunicoli<br><i>Articolo 119, D.Lgs. 81/2008 (art. 13, D.P.R. 164/56) .....</i>   | 95  |
| 2.15 | Depositi di materiali in prossimità degli scavi<br><i>Articolo 120, D.Lgs. 81/2008 (art. 14, D.P.R. 164/56) .....</i>   | 97  |
| 2.16 | Presenza di gas negli scavi<br><i>Articolo 121, D.Lgs. 81/2008 (art. 15, D.P.R. 164/56) .....</i>   | 97  |
| 2.17 | Ponteggi ed opere provvisionali<br><i>Articolo 122 e allegato XVIII, D.Lgs. 81/2008<br/>(art. 16, 19-26, 35, 51, 55-57, 59, D.P.R. 164/56) .....</i>  | 99  |
| 2.18 | Montaggio e smontaggio<br>delle opere provvisionali<br><i>Articolo 123, D.Lgs. 81/2008 (art. 17, D.P.R. 164/56) .....</i>   | 106 |
| 2.19 | Deposito dei materiali sulle impalcature<br><i>Articolo 124, D.Lgs. 81/2008 (art. 18, D.P.R. 164/56) .....</i>  | 107 |

|      |   |     |
|------|---|-----|
| 2.20 | Disposizione dei montanti<br>(impalcature in legname)<br><i>Articolo 125, D.Lgs. 81/2008 (art. 20, D.P.R. 164/56)</i> .....   | 107 |
| 2.21 | Parapetti (impalcature in legname)<br><i>Articolo 126 e punto 2.1.5. dell'allegato XVIII,<br/>D.Lgs. 81/2008 (art. 24, D.P.R. 164/56)</i> .....                           | 109 |
| 2.22 | Ponti a sbalzo<br><i>Articolo 127 e punto 2.1.6. dell'allegato XVIII,<br/>D.Lgs. 81/2008 (art. 25, D.P.R. 164/56)</i> .....   | 111 |
| 2.23 | Mensole metalliche<br><i>Punto 2.1.7.1, Allegato XVIII, DLgs. 81/2008<br/>(Articolo 26 DPR 164/56)</i> .....  | 112 |
| 2.24 | Sottoponti<br><i>Articolo 128, D.Lgs. 81/2008 (art. 27, D.P.R. 164/56)</i> .....  | 114 |
| 2.25 | Impalcature nelle costruzioni<br>in conglomerato cementizio<br><i>Articolo 129, D.Lgs. 81/2008 (art. 28, D.P.R. 164/56)</i> .....   | 115 |
| 2.26 | Andatoie e passerelle<br><i>Articolo 130, D.Lgs. 81/2008 (art. 29, D.P.R. 164/56)</i> .....   | 117 |
| 2.27 | Autorizzazione alla costruzione<br>ed all'impiego (dei ponteggi fissi<br>ad elementi prefabbricati)<br><i>Articolo 131, D.Lgs. 81/2008 (art. 30, D.P.R. 164/56)</i> ..... | 118 |
| 2.28 | Relazione tecnica<br>(per l'autorizzazione<br>dei ponteggi fissi ad elementi prefabbricati)<br><i>Articolo 132, D.Lgs. 81/2008 (art. 31, D.P.R. 164/56)</i> .....         | 120 |
| 2.29 | Progetto (per l'autorizzazione<br>dei ponteggi fissi ad<br>elementi prefabbricati)<br><i>Articolo 133, D.Lgs. 81/2008 (art. 32, D.P.R. 164/56)</i> .....                  | 120 |
| 2.30 | Documentazioni<br>(relative ai ponteggi fissi<br>ad elementi prefabbricati)<br><i>Articolo 134, D.Lgs. 81/2008</i> .....  | 122 |
| 2.31 | Marchio del fabbricante<br>(relative ai ponteggi<br>fissi ad elementi prefabbricati)<br><i>Articolo 135, D.Lgs. 81/2008 (art. 34, D.P.R. 164/56)</i> .....                | 122 |

|      |   |     |
|------|---|-----|
| 2.32 | Montaggio e smontaggio (dei ponteggi fissi ad elementi prefabbricati)   |     |
|      | <i>Articolo 136 e allegato XXI, D.Lgs. 81/2008 (art. 36, D.P.R. 164/56, art. 36-quater, D.Lgs. 626/94 e Accordo Stato Regioni e Province autonome del 26/01/2006)</i> | 123 |
|      | Esempio stralcio di P.i.M.U.S   | 129 |
| 2.33 | Manutenzione e revisione (dei ponteggi fissi ad elementi prefabbricati)   |     |
|      | <i>Articolo 137 e allegato XIX, D.Lgs. 81/2008 (art. 37, D.P.R. 164/56 e Circolare 46/2000)</i>   | 141 |
| 2.34 | Norme particolari (dei ponteggi fissi ad elementi prefabbricati)  |     |
|      | <i>Articolo 138, D.Lgs. 81/2008 (art. 38, D.P.R. 164/56)</i>  | 154 |
| 2.35 | Ponti su cavalletti   |     |
|      | <i>Articolo 139 e punto 2.2.2. dell'allegato XVIII, D.Lgs. 81/2008 (art. 51, D.P.R. 164/56)</i>   | 156 |
| 2.36 | Ponti su ruote a torre  |     |
|      | <i>Articolo 140 e allegato XXIII, D.Lgs. 81/2008 (art. 52, D.P.R. 164/56 e D.M. 5/05/1998)</i>  | 157 |
| 2.37 | Strutture speciali  |     |
|      | <i>Articolo 141, D.Lgs. 81/2008 (art. 63, D.P.R. 164/56)</i>  | 160 |
| 2.38 | Costruzione archi, volte e simili   |     |
|      | <i>Articoli 142-145, D.Lgs. 81/2008 (art. 64-67, D.P.R. 164/56)</i>   | 160 |
| 2.39 | Difesa delle aperture   |     |
|      | <i>Articolo 146, D.Lgs. 81/2008 (art. 68, D.P.R. 164/56)</i>  | 162 |
| 2.40 | Scale in muratura (scale fisse)   |     |
|      | <i>Articolo 147, D.Lgs. 81/2008 (art. 69, D.P.R. 164/56)</i>  | 163 |
| 2.41 | Lavori speciali (lavori su lucernari, tetti, coperture e simili)  |     |
|      | <i>Articolo 148, D.Lgs. 81/2008 (art. 70, D.P.R. 164/56)</i>  | 165 |
| 2.42 | Paratorie e cassoni   |     |
|      | <i>Articolo 149, D.Lgs. 81/2008 (art. 3, sezione II, allegato IV, D.Lgs. 494/96)</i>  | 165 |
| 2.43 | Demolizioni   |     |
|      | <i>Articoli 150-156, D.Lgs. 81/2008 (articoli 71-76, D.P.R. 164/56)</i>   | 166 |

|                   |   |   |            |
|-------------------|---|---|------------|
|                   | 2.44  | Verifiche<br><i>Articolo 156, D.Lgs. 81/2008</i> .....  | 170        |
| <b>CAPITOLO 3</b> | <b>LE SANZIONI DEL TITOLO IV DEL D.LGS. 81/2008</b>             |   | <b>171</b> |
|                   | 3.1   | Il sistema sanzionatorio<br><i>Titolo XII, D.Lgs. 81/2008</i> .....   | 171        |
|                   | 3.2   | Sanzioni per i committenti<br>e i responsabili dei lavori<br><i>Articolo 157, D.Lgs. 81/2008 (articolo 20, D.Lgs. 494/96)</i> ..... | 173        |
|                   | 3.3   | Sanzioni per i coordinatori<br><i>Articolo 158, D.Lgs. 81/2008 (articolo 21, D.Lgs. 494/96)</i> .....                               | 174        |
|                   | 3.4   | Sanzioni per i datori di lavori,<br>dirigenti e preposti<br><i>Articolo 159, D.Lgs. 81/2008 (articolo 22, D.Lgs. 494/96)</i> .....  | 175        |
|                   | 3.5   | Sanzioni per i lavoratori<br><i>Articolo 160, D.Lgs. 81/2008 (articolo 23, D.Lgs. 494/96)</i> .....                                 | 177        |
| <b>CAPITOLO 4</b> | <b>GLI APPROFONDIMENTI<br/>SUL TITOLO IV DEL D.LGS. 81/2008</b> |   | <b>179</b> |
|                   | 4.1   | Il ruolo del committente .....  | 179        |
|                   | 4.2   | Il ruolo del responsabile dei lavori .....  | 183        |
|                   | 4.3   | Il ruolo del coordinatore per la progettazione ....   | 184        |
|                   | 4.4   | Il ruolo del coordinatore per l'esecuzione .....  | 186        |
|                   | 4.5   | Il ruolo dell'impresa affidataria .....   | 190        |
|                   | 4.6   | Il ruolo delle imprese esecutrici .....   | 192        |
|                   | 4.7   | I lavori pubblici e lavori privati .....  | 197        |
|                   | 4.8   | La verifica dei requisiti delle imprese<br>esecutrici e dei lavoratori autonomi .....   | 198        |
|                   | 4.9   | I casi di sospensione del titolo abilitativo .....  | 206        |
|                   | 4.10  | Il nuovo PSC .....  | 208        |
|                   | 4.11  | Il nuovo POS .....  | 212        |

|                  |   |            |
|------------------|---|------------|
|                  | 4.12 Il nuovo Fascicolo .....   | 213        |
| <b>APPENDICE</b> | <b>MODULISTICA DEL COMMITTENTE<br/>O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI.....</b>   | <b>227</b> |
| -                | Lettera di incarico di Responsabile dei lavori<br>nel caso di lavori pubblici da conferire<br>al Responsabile del procedimento.....                                       | 229        |
| -                | Lettera di incarico di Responsabile<br>dei lavori nel caso di lavori privati<br>da conferire al Progettista relativamente<br>alla fase della progettazione .....          | 231        |
| -                | Lettera di incarico di Responsabile<br>dei lavori nel caso di lavori privati da conferire<br>al Direttore dei lavori relativamente<br>alla fase della esecuzione .....    | 232        |
| -                | Richiesta requisiti per il conferimento<br>dell'incarico di CSP o CSE .....   | 233        |
| -                | Lettera di incarico di Coordinatore<br>per la progettazione.....  | 234        |
| -                | Lettera di incarico di Coordinatore<br>per la esecuzione.....   | 235        |
| -                | Verbale di valutazione del PSC e del Fascicolo .....  | 237        |
| -                | Verifica dell'idoneità tecnico-professionale<br>delle imprese .....   | 238        |
| -                | Verifica dell'idoneità tecnico-professionale<br>dei lavoratori autonomi .....   | 239        |
| -                | Verifica dell'idoneità tecnico-professionale<br>delle imprese e dei lavoratori autonomi<br>nei lavori privati non soggetti all'obbligo<br>del permesso di costruire ..... | 240        |
| -                | Richiesta dati e notizie alle imprese .....   | 241        |
| -                | Richiesta dati e notizie alle imprese nei lavori<br>privati non soggetti a permesso di costruire .....  | 242        |



|   |   |     |
|---|---|-----|
| - | Verifica dell'assolvimento degli obblighi<br>da parte del Responsabile dei lavori ..... | 243 |
| - | Verifica dell'assolvimento<br>degli obblighi del CSE .....                              | 244 |
| - | Lettera di sospensione<br>dei lavori per violazioni in cantiere .....                   | 245 |

---



## Premessa



La legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ha conosciuto diverse fasi, legate ai particolari periodi storici.

La prima fase è costituita dal corpo legislativo degli anni cinquanta del secolo scorso, conseguente ai gravi eventi verificatisi durante la frettolosa ricostruzione post bellica, costituito da una lunga schiera di decreti regolamentari in cui il legislatore si è preoccupato principalmente di stabilire puntualmente i requisiti di sicurezza minimi di attrezzature, macchine, impianti ed opere provvisionali. Nel tempo si è poi venuta a realizzare una normativa tecnica parallela di tipo volontaristica, la cui attuazione cioè è demandata alla volontà del singolo operatore economico, emanata dagli enti di standardizzazione (internazionale, europeo ed italiano), che ha aggiunto norme tecniche più evolute a quelle dei decreti degli anni cinquanta.

Il corpo legislativo così costituito ha continuato a rappresentare il sistema della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sino ad oggi. Tuttavia, a partire dagli anni novanta del secolo scorso, a causa del recepimento di direttive comunitarie, a tale sistema se ne è venuto ad aggiungere un altro, di concezione differente e più moderno. Il culmine si è avuto con il D.Lgs. 626/94, il quale ha recepito la direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (cosiddetta direttiva madre in materia), insieme ad altre sette direttive particolari. La peculiarità della nuova legislazione non è quella di stabilire cosa si può fare e cosa non è possibile fare, ma di rendere obbligatorio un modello organizzato e condiviso di pianificazione e controllo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali sul lavoro. Nascono così i responsabili e relativi servizi di prevenzione e protezione, i medici competenti, le rappresentanze dei lavoratori in materia di sicurezza, gli addetti a compiti speciali, il documento di valutazione dei rischi aziendali, l'informazione-formazione-addestramento obbligatori,

ecc. Questa nuova legislazione però convive con qualche difficoltà con quella esistente.

Ed eccoci all'ultima fase. Il D.Lgs. 81/2008, nato sulla spinta emotiva popolare conseguente agli eventi infortunistici eclatanti degli ultimi tempi, testimoni di una cultura della sicurezza ancora lungi dal divenire reale e a dimostrazione che sul versante della prevenzione ci sia ancora molto da fare, costituisce un riordino della legislazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro. È da ritenere che si tratti di un primo riordino. Intanto, perché vige tuttora parte della normativa degli anni cinquanta non abrogata, come il D.P.R. 320/56, sul lavoro in sotterraneo, il D.P.R. 321/56 sul lavoro nei cassoni d'aria compressa del D.P.R. 322/56 sul lavoro nell'industria cinematografica e televisiva. Poi perché l'ansia della emanazione in tempi brevi di un corpo legislativo di tale portata, costituito da 306 articoli e ben 51 allegati, ha determinato aspetti della legislazione che fanno già riflettere per la dubbia interpretazione o addirittura per l'incoerenza con altre fonti normative, non ultima quella di diritto comunitario.

Il D.Lgs. 81/2008 non si è limitato al mero riordino legislativo ma, sulla base dei principi riportati nell'articolo 2 della Legge 123/2007 (legge delega per il riordino legislativo in materia di sicurezza e salute sul lavoro), ha disposto importanti innovazioni a tutto campo.

In particolare, per quanto attiene l'argomento di questa pubblicazione, molteplici sono le novità contenute nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 rispetto alla legislazione previgente. Soprattutto nel Capo I, dove trovano corpo le norme di recepimento della direttiva 92/57/CE che sostituiscono il D.Lgs. 494/96, riguardante le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, annotiamo novità eclatanti e di immediata percezione - come l'identificazione dei soggetti che possono assumere l'incarico-delega di Responsabile dei lavori o i nuovi casi di designazione dei coordinatori per la sicurezza - ma anche altre novità, meno percepibili ma di grande impatto sono in esso contenute - quali la definizione dei requisiti tecnici professionali delle imprese e dei lavoratori autonomi e il riconoscimento del ruolo importante rivestito dall'impresa affidataria (appaltatrice) nell'economia generale della sicurezza in cantiere - sino a quelle novità che vanno colte solo con un'attenta lettura coordinata con gli allegati o altre parti del testo - come la nuova ridefinizione dei contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento (orientato sempre più alla progettazione della sicurezza e meno alla valutazione dei rischi specifici delle imprese) e la specificazione dei contenuti minimi del fascicolo (ex fascicolo degli interventi ulteriori). Ma anche i Capi II (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota) e III (Sanzioni) contengono interessanti modifiche ed integrazioni legislative.

---

Il Testo Unico è entrato in vigore in data 15 maggio 2008 (15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), ad eccezione delle disposizioni relative all'analisi dei rischi e alla conseguente elaborazione del documento di valutazione (art. 17, comma 1, lettera a e 28), che diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione (fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti), delle disposizioni relative alla "Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici" del Titolo VIII, Capo IV, che entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE, e delle disposizioni relative alla "Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali", che entrano in vigore il 26 aprile 2010.

La presente pubblicazione è una guida critica alla lettura al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, indirizzata principalmente gli operatori del settore, dai tecnici alle imprese, per una comprensione più immediata delle regole che sono cambiate rispetto al passato e una migliore applicazione le nuove norme in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili.

---

# 1 | Le novità del Capo I del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008

## 1.1 Campo di applicazione (e attività escluse)

*Articolo 88 e Allegato X, D.Lgs. 81/2008 (articolo 1 e Allegato I, D.Lgs. 494/96)*

Il Titolo IV ha un duplice campo di applicazione:

1. si applica ai cantieri temporanei o mobili;
2. relativamente alla Sezione I del Capo II, si applica anche ad ogni altra attività lavorativa che prevede lavori in quota.

La definizione di “*cantieri temporanei o mobili*” è rimasta invariata rispetto a quanto stabilito dal D.Lgs. 494/96, perdendo così l’occasione di allinearla al campo d’applicazione, più semplicistico ma meno forviante, della direttiva 92/57/CE<sup>1</sup>. I cantieri temporanei o mobili continuano ad essere i luoghi in cui si effettuano *lavori edili o di ingegneria civile*, il cui elenco è riportato in modo perentorio nell’allegato X (tabella 1.1).

Restano esclusi dall’applicazione gli stessi settori stabiliti dalla precedente legislazione (tavola 1.2).

---

1. *Allegato I alla direttiva 92/57/CE*

*Elenco non esauriente dei lavori edili o di genio civile di cui all’articolo 2, lettera a) della direttiva*

1. Scavo

2. Sterro

3. Costruzione

4. Montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati

5. Ristrutturazione o equipaggiamento

6. Trasformazione

7. Rinnovamento

8. Riparazione

9. Smantellamento

10. Demolizione

11. Conservazione

12. Manutenzione - Lavori di verniciatura e di pulizia

13. Risanamento

Tab. 1.1 - Testo dell'articolo 88 del D.Lgs. 81/2008

| <b>Articolo 88 - D.Lgs. 81/2008</b><br><i>Campo di applicazione</i>   |
|---|
| 1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).  |
| 2. Le disposizioni del presente capo non si applicano: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;</li> <li>b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;</li> <li>c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;</li> <li>d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;</li> <li>e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;</li> <li>f) ai lavori svolti in mare;</li> <li>g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.</li> </ol> |

Tab. 1.2 - Testo dell'allegato X del D.Lgs. 81/2008

| <b>Allegato X - D.Lgs. 81/2008</b><br><i>Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)</i>   |
|---|
| 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. |
| 2. Sono inoltre lavori edili o di ingegneria civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione dei lavori edili o di ingegneria civile.  |

## 1.2 Definizioni

*Articolo 89, D.Lgs. 81/2008 (articolo 2, D.Lgs. 494/96)*

Tra le definizioni, la novità di maggior rilievo che annotiamo riguarda la figura del responsabile dei lavori (tabella 1.3). Costui è definito: *soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del*

*decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento* 2.

Se nell'ambito del settore dei lavori pubblici la formulazione del responsabile dei lavori è rimasta invariata, salvo il dovuto aggiornamento delle nome di riferimento in materia di contratti pubblici, sensibile è la ridefinizione del soggetto delegabile dal committente per lo svolgimento dei propri compiti prevenzionali nell'ambito privato: il responsabile dei lavori può essere<sup>3</sup> il progettista per la fase della progettazione e il direttore dei lavori per la fase dell'esecuzione. Per la verità rimane una fase "vuota", nella quale apparentemente sembrerebbe indelegabile il ruolo di committente in quanto non contemplata come possibilità<sup>4</sup>, quella dell'appalto o comunque della selezione degli esecutori, periodo in cui il committente è chiamato ad adempiere a svariati e delicati obblighi in materia di prevenzione infortuni. Problema che non si pone nell'appalto pubblico in quanto il responsabile dei lavori è unico per l'intero processo della progettazione-appalto-esecuzione.

Altro elemento di rilievo che troviamo nell'articolo delle definizioni è l'allargamento dei soggetti incompatibili con il ruolo di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera. Oltre al datore di lavoro delle imprese esecutrici (già previsto dalla legislazione previgente), il ruolo di coordinatore per l'esecuzione non può essere svolto anche da un suo dipendente o dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da costui designato. Non si può che condividere tale impostazione in quanto più volte è stato rimarcato che il ruolo in questione richiede un'autonomia decisionale totale, che può venir meno nei confronti dei soggetti legati con qualsiasi tipo di contratto (dipendente o autonomo) con il datore di lavoro delle imprese il cui operato deve essere controllato in cantiere.

Interessantissimi, per i risvolti nuovi che la legislazione prevede, sono le *new entry* tra le definizioni di "impresa affidataria" e di "idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi". L'impresa affidataria è definita impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. A riguardo, essendo l'impresa titolare del contratto d'appalto non si comprende perché non sia stata definita impresa appaltatrice. Per idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi s'intende il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.

---

2. Art. 89, comma 1, lettera c).

3. Se incaricato.

4. Si ritiene per dimenticanza.

Tab. 1.3 - Differenze tra gli articoli riferiti alle definizioni del D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 494/96

| Art. 89 - D.Lgs. 81/2008<br><i>Definizioni</i>  | Art. 26 - D.Lgs. 494/96<br><i>Definizioni</i>   |
|---|---|
| 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:<br>a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X.   | 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:<br>a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato 1.   |
| b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;  | b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;  |
| <b>c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento;</b> | c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche; |
| d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;  | d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;  |
| e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;   | e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 4;  |
| f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici <b>o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;</b>           | f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5;                                      |



**Tab. 1.3** - (segue) Differenze tra gli articoli riferiti alle definizioni del D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 494/96

| Art. 89 - D.Lgs. 81/2008<br><i>Definizioni</i>  | Art. 26 - D.Lgs. 494/96<br><i>Definizioni</i>   |
|---|---|
| g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;   | f-bis) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;   |
| h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV; | f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV; |
| <b>i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;</b>   |   |
| <b>l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.</b>  |   |

### 1.3 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

*Articolo 90, D.Lgs. 81/2008 (articolo 3, D.Lgs. 494/96)*

L'innovazione più notevole è rappresentata dalla riformulazione dei casi in cui il committente o responsabile dei lavori è obbligato a designare i coordinatori per la sicurezza. Nella vecchia formulazione l'obbligo riguardava le combinazioni in cui in cantiere si prevedeva la presenza di più imprese, anche non contemporanea, e l'entità dei lavori era stimabile in almeno 200 uomini-giorno ovvero l'esecuzione di lavorazioni presentava rischi particolari. La direttiva 92/57/CE, invece, dispone di designare uno o più coordinatori in materia di sicurezza e di salute per ogni cantiere in cui si prevedano presenti più imprese. Tale difformità ha determinato un procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia da parte dell'Unione europea, rendendo così necessario intervenire per eliminare tale discrepanza. Per questo motivo i commi 3 e 4 dell'articolo 90 del D.Lgs. 81/2006 prevedono che nei "cantiere in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento


dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione e, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti". Ciò ha consentito di allineare la legislazione nazionale a quella comunitaria solo apparentemente, perché il successivo comma 11 del medesimo articolo 90 ha introdotto una limitazione al caso dei lavori privati. In tale ambito, infatti, il legislatore nazionale rende obbligatoria la designazione del coordinatore per la progettazione solo ai casi in cui l'intervento richiede il permesso di costruire, mentre negli altri casi è il coordinatore per l'esecuzione che, ai sensi dell'articolo 90 comma 5 e del combinato disposto dall'articolo 90 comma 11 e 92 comma 2, elabora (a posteriori) il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo (se richiesto). Conseguenza diretta è che ancora una volta l'Italia ha recepito la direttiva 92/57/CE, relativamente ai casi in cui designare i coordinatori per la sicurezza, in maniera difforme. Si rammenta a riguardo quanto pronunciato dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee che ha stabilito il seguente principio: *"nell'applicare il diritto nazionale a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale quanto più è possibile alla luce della lettera e dello spirito della direttiva per conseguire il risultato perseguito da quest'ultima..."*. La differenza non è di poco conto, ma è sostanziale venendo meno uno dei tre principi ispiratori della direttiva: la pianificazione della sicurezza parallelamente alla progettazione dei lavori o dell'opera in gran parte degli interventi edili dei privati<sup>5</sup>. Forse era preferibile seguire l'esempio della Francia che richiede la designazione dei coordinatori per la sicurezza coerentemente con quanto disposto dalla direttiva cantieri (più imprese o lavoratori autonomi), ma limita ai casi in cui il coordinatore per la progettazione è tenuto alla redazione del piano generale di sicurezza (omologo al nostro PSC) ai lavori per i quali è necessario effettuare la notifica preliminare o che presentano rischi particolari<sup>6</sup>.

Nella figura 1.1 è riportato un diagramma di flusso che riassume i casi in cui è obbligatorio designare i coordinatori per la sicurezza secondo il D.Lgs. 81/2008.

---

5. Inoltre, si determina due modi differenti di operare, uno per il settore di lavori pubblici e uno per il settore dei lavori privati, determinando in tal modo due diverse tutele del lavoro.

6. Articolo L. 235-6, Legge n. 93-1418 del 31 dicembre 1993, che modifica le disposizioni del Codice del lavoro applicabili ai lavori di edilizia e di ingegneria civile, al fine di garantire la sicurezza e di proteggere la salute dei lavoratori; la presente legge recepisce e applica la direttiva del Consiglio della Comunità europea 92/57/CEE del 24 giugno 1992.



L'altra novità riguarda il modo di valutare i requisiti tecnico professionale e la regolarità degli esecutori da parte del committente. In precedenza la legislazione disponeva i seguenti obblighi.


- Il committente o il responsabile dei lavori:
  - a) *verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;*
  - b) *acquisizione dalle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, del contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;*
  - c) *acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nei riguardi dell'INPS, dell'INAIL e, per quanto di rispettiva competenza, delle Casse edili.*

Il D.Lgs. 81/2008 ha il merito di avere posto le basi per consentire ai committenti di stabilire l'idoneità tecnico professionale, che in passato era lasciata alla libera interpretazione dei singoli (verifica anche tramite l'iscrizione alla CCIA). I nuovi obblighi diventano:

- il committente o il responsabile dei lavori:
  - a) *verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII:*
  - b) *acquisisce dalle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. L'obbligo in questione sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto.*

L'allegato XVII contiene un elenco di documenti da acquisire che servono a stabilire la conformità delle imprese e dei lavoratori autonomi alle principali norme in materia di prevenzione infortuni a loro applicabili e la regolarità in materia contributiva (DURC). La documentazione da acquisire è sicuramente rilevante e presenta difficoltà operative di produzione e conservazione di documenti anche di ragguardevole dimensioni (si pensi, ad esempio, al *documento di valutazione dei rischi aziendale*). Per tale motivo è presumibile pensare che il legislatore sia stato indotto a semplificare l'operazione nei lavori privati che non richiedono l'acquisizione del permesso di costruire. In tali casi vale la regola, in deroga alla verifica ordinaria dell'idoneità tecnico-professionale, di acquisizione dalle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII. Mentre, per l'altra verifica già in autodichiarazione, negli stessi casi è assolta con l'acquisizione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato. Appare immediatamente evidente la ripetizione dell'acquisizione del DURC.

Nella figura 1.2 è riportato il diagramma di flusso esemplificativo delle modalità di verifica dell'idoneità tecnico-professionale e della dichiarazione sull'organico medio annuo e il contratto collettivo applicato ai lavoratori.



**Tab. 1.4 - Differenze tra gli articoli riferiti agli obblighi del committente o del responsabile dei lavori del D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 494/96**

| <b>Art. 90 - D.Lgs. 81/2008</b><br><b>Obblighi del committente o del responsabile dei lavori</b>   | <b>Art. 3 - D.Lgs. 494/96</b><br><b>Obblighi del committente o del responsabile dei lavori</b>  |
|--|---|
| 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro. | 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro. |

**Tab. 1.4** (segue) - Differenze tra gli articoli riferiti agli obblighi del committente o del responsabile dei lavori del D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 494/96

| <p><b>Art. 90 - D.Lgs. 81/2008</b><br/><i>Obblighi del committente o del responsabile dei lavori</i></p>   | <p><b>Art. 3 - D.Lgs. 494/96</b><br/><i>Obblighi del committente o del responsabile dei lavori</i></p>  |
|--|---|
| <p>2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).</p>   | <p>2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).</p>   |
| <p><b>3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.</b></p> | <p>3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:<br/>a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;<br/>b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II.</p> |
| <p>4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.</p>   | <p>4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.</p>  |
| <p>5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.</p>   | <p>4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.</p>  |
| <p>6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.</p>  | <p>5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.</p>   |
| <p>7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.</p>                                       | <p>6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.</p>   |
| <p>8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.</p>   | <p>7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.</p>   |

**Tab. 1.4** (segue) - Differenze tra gli articoli riferiti agli obblighi del committente o del responsabile dei lavori del D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 494/96

| Art. 90 - D.Lgs. 81/2008<br><i>Obblighi del committente o del responsabile dei lavori</i>   | Art. 3 - D.Lgs. 494/96<br><i>Obblighi del committente o del responsabile dei lavori</i>  |
|---|--|
| <p>9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:</p> <p>a) verifica l' idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;</p> <p>b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;</p> <p>c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa.</p> | <p>8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:</p> <p>a) verifica l' idoneità tecnico - professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;</p> <p>b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;</p> <p>b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;</p> <p>b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.</p> |

**Tab. 1.4** (segue) - Differenze tra gli articoli riferiti agli obblighi del committente o del responsabile dei lavori del D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 494/96

| Art. 90 - D.Lgs. 81/2008<br>Obblighi del committente o del responsabile dei lavori  | Art. 3 - D.Lgs. 494/96<br>Obblighi del committente o del responsabile dei lavori |
|---|--|
| 10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente. |  |
| 11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.  |  |

## 1.4 Obblighi dei coordinatori per la sicurezza

*Articoli 91 e 92, D.Lgs. 81/2008 (articoli 4 e 5, D.Lgs. 494/96)*

Apparentemente è la parte del decreto che propone meno modifiche rispetto al passato (tabelle 1.5 e 1.6). Invece, a ben leggere tra le righe ed intercalando gli articoli 91 e 92 con le disposizioni poste in altre parti del testo, è possibile cogliere anche in questo caso interessanti novità, soprattutto in relazione all'entità degli obblighi a carico dei coordinatori per la sicurezza.

Per quanto riguarda il coordinatore per la progettazione, permangono gli stessi obblighi formali previsti dal precedente decreto, ma il loro adempimento è stato modificato in modo sostanziale (tabella 1.5):

- i contenuti del piano di sicurezza e coordinamento sono stati ridefiniti dall'articolo 100 e dall'allegato XV, i quali sostituiscono rispettivamente l'articolo 12 del D.Lgs. 494/96 e gli articoli 2, 3, 4 e 7 del D.P.R. 222/2003;
- i contenuti minimi del fascicolo (precedentemente definito fascicolo degli interventi ulteriori) sono stati finalmente specificati dall'allegato XVI.

Dunque, le modifiche agli obblighi dei coordinatori sono da ricercare più nella qualità del lavoro richiesto che nella quantità e sono da ricercare soprattutto negli allegati XV e XVI. L'indirizzo nuovo è il riconoscimento di una maggiore valenza progettuale dell'attività dei coordinatori per la progettazione, attraverso un loro contributo reale nell'integrazione del progetto con le misure che rendono eseguibile in sicurezza i lavori, tenendo ben presente le condizioni ambientali e le interferenze lavorative (relativamente al PSC), oltre



che a costituire le giuste premesse per rendere manuntenibile in sicurezza l'opera da realizzare (relativamente al fascicolo).

La ridefinizione, o meglio il ridimensionamento, dei contenuti del piano di sicurezza e coordinamento determina l'unica sostanziale differenza dei compiti del coordinatore per l'esecuzione. Tra questi compiti troviamo nel nuovo come nel precedente decreto l'obbligo imprescindibile di verificare, con opportune *"azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro"*. L'aver eliminato giustamente dal PSC l'analisi dei rischi specifici delle imprese, salvo non costituiscano rischi aggiuntivi o interferenziali ovvero appartengano alla categoria dei rischi particolari di cui all'allegato XI, determina indirettamente un minor controllo da parte del coordinatore sulla verifica dell'attuazione delle prescrizioni del PSC. Per la verità permane nella nuova formulazione del comma 1 lettera a) l'obbligo del controllo della *"corretta applicazione delle relative procedure di lavoro"* - oltre alle prescrizioni del PSC - che in aggiunta alla verifica dell'attuazione degli articoli 94, 95 e 96 da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, di cui al comma 1 lettera e), e all'obbligo del riscontro delle situazioni di cantiere che presentano pericoli gravi ed imminenti, fanno venir meno l'idea di ridimensionamento dei compiti e responsabilità del coordinatore per l'esecuzione.

Ma la novità sicuramente più interessante non va letta nell'articolo 92, relativo agli obblighi del coordinatore per l'esecuzione, ma nell'articolo 97, rubricato obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria tabella 1.12 a pag. 43). Con tale articolo il legislatore riconoscendo ufficialmente all'appaltatore (datore di lavoro dell'impresa affidataria dei lavori) la titolarità di soggetto esecutore più importante in cantiere, gli affida giustamente compiti di vigilanza della sicurezza in cantiere, già peraltro riconosciuti dalla giurisprudenza di merito. L'articolo in questione, al comma 1, dispone appunto che *"il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento"*.

**Tab. 1.5** - Differenze tra gli articoli riferiti agli obblighi del coordinatore per la progettazione del D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 494/96

| <p><b>Art. 91 - D.Lgs. 81/2008</b><br/><i>Obblighi del coordinatore per la progettazione</i></p>  | <p><b>Art. 4 - D.Lgs. 494/96</b><br/><i>Obblighi del coordinatore per la progettazione</i></p>  |
|---|---|
| <p>1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:</p> <p>a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;</p> <p>b) predispose un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.</p> | <p>1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:</p> <p>a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12, comma 1;</p> <p>b) predispose un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento Ue 26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 31, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457.</p> |
| <p>2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.</p>   | <p>2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.</p>   |
|   | <p>3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in seguito denominata "commissione prevenzione infortuni", sono definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b).</p>  |

**Tab. 1.6** - Differenze tra gli articoli riferiti agli obblighi del coordinatore per l'esecuzione del D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 494/96

| <p><b>Art. 92 - D.Lgs. 81/2008</b><br/><i>Obblighi del coordinatore per l'esecuzione</i></p>  | <p><b>Art. 5 - D.Lgs. 494/96</b><br/><i>Obblighi del coordinatore per l'esecuzione</i></p>   |
|---|--|
| <p>1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:</p> <p>a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;</p>   | <p>1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:</p> <p>a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;</p>  |
| <p>b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;</p>   | <p>b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;</p>  |
| <p>c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;</p>   | <p>c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;</p>  |
| <p>d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;</p>   | <p>d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;</p>  |
| <p>e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;</p> | <p>e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornirne idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;</p> |

**Tab. 1.6** - Differenze tra gli articoli riferiti agli obblighi del coordinatore per l'esecuzione del D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 494/96

| Art. 92 - D.Lgs. 81/2008<br><i>Obblighi del coordinatore per l'esecuzione</i>   | Art. 5 - D.Lgs. 494/96<br><i>Obblighi del coordinatore per l'esecuzione</i>   |
|---|---|
| f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.  | f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.   |
| 2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispose il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b). | 1-bis. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 4-bis, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispose il fascicolo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b). |

## 1.5 Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

*Articolo 93, D.Lgs. 81/2008 (articolo 6, D.Lgs. 494/96)*

Nell'articolo 93, rubricato responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori, leggiamo due importanti differenze con l'omologo articolo 6 del D.Lgs. 494/96 (tabella 1.7).

La prima riguarda le responsabilità del committente quando conferisce l'incarico di responsabile dei lavori. La precedente disposizione prevedeva l'esonero del committente dalle responsabilità connesse all'adempimento dei propri obblighi *limitatamente all'incarico conferito*. Tale impostazione è rimasta invariata nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 93. A questo però è stato aggiunto un secondo periodo che specifica un aspetto non codificato direttamente dalla legislazione previgente, cioè quello che trattandosi di un incarico-delega di obblighi propri è necessario che il committente eserciti un'azione reale di verifica sull'effettivo adempimento degli stessi da parte del responsabile dei lavori. Nel secondo periodo del comma 1 leggiamo infatti che: *"in ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99"*. Dove gli obblighi in questione sono:

- articolo 90, quelli specifici del committente;
- articolo 92, comma 1, lettera e), quelli derivanti dalla segnalazione da parte del CSE di violazioni che richiedono l'eventuale sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi responsabili delle violazioni ovvero la risoluzione del contratto;

- articolo 99, quelli connessi alla notifica preliminare dei lavori.

L'altra novità sostanziale riguardante la responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori la troviamo nel comma 2 dell'articolo 93. In precedenza il committente o il responsabile dei lavori erano obbligati a verificare l'adempimento degli obblighi posti in capo al CSP e di un solo obbligo del CSE, quello stabilito dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 494/967. Il nuovo dispositivo legislativo invece sottrae la verifica di questi obblighi dalla sfera di competenza del committente, ponendola esclusivamente a carico del responsabile dei lavori, se designato. Inoltre, amplia la portata di verifica degli adempimenti degli obblighi da parte del CSE, aggiungendo quelli di cui alle lettere b), c) e d). In tal modo, integrando il comma 1 con il comma 2 dell'articolo 93, tutti gli obblighi del CSE sono sottoposti a verifica dell'effettivo adempimento.

**Tab. 1.7** - Differenze tra gli articoli riferiti ai limiti di responsabilità del committente e del responsabile dei lavori del D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 494/96

| Art. 93 - D.Lgs. 81/2008<br><i>Responsabilità dei committenti<br/>e dei responsabili dei lavori</i>  | Art. 6 - D.Lgs. 494/96<br><i>Responsabilità dei committenti<br/>e dei responsabili dei lavori</i>   |
|--|---|
| 1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. <b>In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.</b> | 1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.   |
| 2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d).   | 2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a). |

## 1.6 Obblighi dei lavoratori autonomi

*Articolo 93, D.Lgs. 81/2008 (articolo 6, D.Lgs. 494/96)*

Per comprendere le differenze intervenute sugli obblighi dei lavoratori autonomi è necessario correlare l'art. 94, del titolo IV in esame, con l'articolo

7. *Verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.*

21 del Titolo I, Principi comuni, Capo III, Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, Sezione I, Misure di tutela e obblighi. L'articolo in questione disciplina sotto il profilo prevenzionistico, insieme ad altre, la figura del lavoratore autonomo in ogni settore lavorativo. Pertanto un confronto sistematico nell'ambito dei cantieri tra vecchia e nuova disciplina deve essere effettuato sommando gli obblighi in capo al lavoratore autonomo dei citati articoli 21 e 94 del D.Lgs. 81/2008. Nel complesso non vi sono grandi differenze con il sistema previgente (tabella 1.8), salvo l'obbligo di automunirsi dei dispositivi di protezione individuali necessari all'esecuzione delle opere affidate. Per quanto riguarda poi l'obbligo di dotarsi di apposita tessera di riconoscimento, non è da considerarsi una novità in quanto già disposto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 233, convertito con la Legge 4 agosto 2006, n. 248.

**Tab. 1.8** - Differenze tra gli articoli riferiti agli obblighi dei lavoratori autonomi del D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 494/96

| D.Lgs. 81/2008<br><i>Obblighi dei lavoratori autonomi</i>  | Art. 7 - D.Lgs. 494/96<br><i>Obblighi dei lavoratori autonomi</i>  |
|--|--|
| Art. 21<br><br>1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono: | 1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri:   |
| a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;   | a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 626 del 1994;              |
| b) <b>munirsi</b> di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;  | b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626 del 1994; |
| c) <b>munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.</b>  |  |
| Art. 94<br><br>1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.   | c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.                               |